



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



S171/2020/3.5/AT89319 – 1413/2019

Numero di protocollo associato al documento come meta-dato (d.P.C.M. 3 dicembre 2013, art. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

PAT/S171/2020/RDE/PR27597/0000022

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE DELLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA (TN) NEL RISPETTO DEI CRITERI DI CUI AL PROGRAMMA PER L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMI E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. il 26 febbraio 2020

Pubblicato sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it/bandiappalti il 28 febbraio 2020

Gara telematica n. 89319 – CIG: 819077053A

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del 21 aprile 2020

Procedura soggetta ad AVCPass: ai sensi dell'art. 81 del d.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) n. 111 dd. 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 dd. 17.2.2016, la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, del possesso dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto, gli operatori economici sono tenuti a effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link – del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, c. 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto digitalmente e caricato a sistema come "ALLEGATO AMMINISTRATIVO".

1. PREMESSE

L'Agenzia provinciale per gli Appalti e contratti (APAC) – Servizio Appalti si avvale, quale strumento informatico per l'attuazione della presente gara, del Sistema informatico per le procedure telematiche di affidamento di seguito chiamato sistema SAP-SRM.

Per accedere al sistema SAP–SRM è necessario possedere la dotazione tecnica minima indicata nella Sezione 1 – Capitolo 1 – paragrafo 1.2 della Guida operativa (RISPOSTA ALLE GARE TELEMATICHE: FORNITORI) allegata al presente disciplinare di gara e **essere registrati al sistema di e–procurement della Provincia autonoma di Trento**. L'operatore economico privo dell'abilitazione (ID e password), per accedere alla piattaforma Mercurio (SAP–SRM), è tenuto ad iscriversi accedendo al seguente link:

www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/impres_e_professionisti/1065/appalti_aggiornamento_dati_anagrafici/364395

clickando su “ENTRA” e procedendo quindi a compilare il “nuovo modulo”, richiedendo la registrazione “per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nell’ambito dei beni o servizi”. Al predetto link è consultabile la GUIDA ALLA COMPILAZIONE del modulo.

* * * * *

Questa Amministrazione, su delega della Comunità della Valle di Cembra (con sede in Cembra Lisignago – TN – alla piazza S. Rocco n. 9 – C.F. 96084540226 – P.IVA 02163200229) giusta delibera del suo Comitato esecutivo n. 11 dd. 27.01.2019 (immediatamente esecutiva) e rettifica ed integrazione n. 31 dd. 24.02.2020 (anch’essa immediatamente esecutiva), intende affidare i servizi di:

- a) preparazione, cottura, confezionamento dei pasti destinati agli utenti del servizio Socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra e lavaggio delle stoviglie del Centro servizi di Cembra Lisignago (TN) presso lo stesso;
- b) trasporto e consegna dei pasti agli ospiti dei Centri servizi “Oasi” di Albiano (TN) e “Il Mughetto” di Cembra Lisignago (TN) e al domicilio degli utenti del Servizio Socio-assistenziale nei Comuni compresi nel territorio della Comunità della Valle di Cembra;

Tali servizi vengono affidati nel rispetto dei criteri – per quanto compatibili – di cui al Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con presentazione telematica su sistema SAP–SRM della documentazione amministrativa, della documentazione costituente l’offerta tecnica e l’offerta economica con le modalità di seguito indicate, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e degli artt. 16 e 17 della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: l.p. n. 2/2016) e del relativo Regolamento di attuazione approvato con d.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16–50/Leg..

I luoghi di svolgimento del servizio, oltre al centro di cottura dell’aggiudicatario, sono i Centri servizi “Oasi” di Albiano (TN) e “Il Mughetto” di Cembra Lisignago (TN) e i domicili degli utenti del servizio Socio-assistenziale nei Comuni compresi nel territorio della Comunità della Valle di Cembra, come dettagliati all’art. 2 del Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa – codice NUTS: ITH20.

CIG: 819077053A

Il soggetto che svolge le funzioni di **Responsabile del procedimento** è la dott.ssa Sabrina Setti (Responsabile del Servizio Tecnico, appalti e contratti presso la Comunità della Valle di Cembra).

Il **Responsabile del procedimento di scelta del contraente**, ai sensi della l.p. n. 23/1992, è il dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegati A1 e A2 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- 4) Allegato B – Modello di documento di gara unico europeo (DGUE);
- 5) Allegato C – Documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario;
- 6) Allegato D – Modello per la presentazione dell'offerta tecnica;
- 7) Allegato E – Dichiarazione dell'ausiliaria in merito all'avvalimento dei requisiti;
- 8) Allegato F – Modello sottoscrizione fideiussione;
- 9) Guida operativa;
- 10) Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa e tecnica;
- 11) n. 2 tabelle "A" relative al personale attualmente impiegato per il servizio in appalto (allegate al Capitolato speciale d'appalto);
- 12) Istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (allegate al Capitolato speciale d'appalto);
- 13) Piano alimentare (allegato al Capitolato speciale d'appalto);
- 14) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.);
- 15) Deliberazione a contrarre del Comitato esecutivo della Comunità della Valle di Cembra n. 11 dd. 27.01.2020 (immediatamente esecutiva) e rettifica ed integrazione n. 31 del 24.02.2020 (anch'essa immediatamente esecutiva).

Il Capitolato, di cui al paragrafo che precede, è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) indicati nel **Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione ambientale della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017.**

La documentazione integrale di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara sul Sistema SAP SRM, sezione APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA, accessibile dal sito internet www.acquistionline.pat.provincia.tn.it (Accedi ai servizi e-procurement) previa registrazione.

Al fine di agevolare gli operatori economici nella presa visione della documentazione allegata alla gara, si è proceduto a caricare sul sistema i vari file suddivisi per argomento in varie cartelle "comprese". Quindi, nella sezione "Visualizza appalto – Documentazione appalto – Allegati" si potranno aprire/scaricare le diverse cartelle suddivise per tipologia di documentazione (es. Documentazione amministrativa).

Si informano gli operatori economici che i documenti di gara sono disponibili anche sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, inviando, nell'intervallo temporale che intercorre tra la pubblicazione della gara telematica ed almeno **dieci giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, **una o più richieste di chiarimento all'interno del sistema SAP-SRM**, con le modalità di cui alla Sezione II – Capitolo 3 – paragrafo 3.1 della Guida operativa. Solo in caso di mancato funzionamento del sistema, le suddette richieste potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo serv.appalti@pec.provincia.tn.it.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, c. 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte ad eventuali chiarimenti richiesti dai concorrenti, così come eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara verranno caricate a sistema SAP–SRM, insieme alla documentazione di gara; contestualmente detti atti saranno altresì pubblicati sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, nella pagina relativa alla presente procedura.

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

Ai quesiti formulati non viene fornita risposta diretta al concorrente.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Eventuali **richieste di assistenza di tipo informatico** riguardanti l'utilizzo del sistema dovranno essere effettuate contattando il call center del Gestore del Sistema (CSD) al numero 0461/800786 (fascia oraria 17:00 – 8:00) e il numero verde 800/228040 (fascia oraria 8:00 – 17:00). Si precisa che ai suddetti numeri non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate **almeno 24 ore** prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

Ai sensi dell'art. 79, c. 5-bis, del d.lgs. 50/2016, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma informatica – accertato dal gestore del sistema – tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 della l.p. 2/2016 e ss.mm., anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Detto/i provvedimento/i verrà/nno caricato/i a sistema SAP–SRM tra la documentazione di gara ed altresì verrà/nno pubblicato/i contestualmente sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detti siti.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, c. 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'**indirizzo PEC** o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 25 della l.p. 2/2016 e all'art. 76, c. 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b e c, del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione della Provincia autonoma di Trento **2020-2022**:

– i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. n. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'Amministrazione per conto della quale viene esperita la procedura;

– fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

– il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi;

– l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Comunità della Valle di Cembra, disponibile alla pagina www.comunita.valledicembra.tn.it. Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, compreso nella documentazione di gara di cui al punto 2.1.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo in Euro
----	--------------------------	-----	-------------------------------------	-----------------

1	<i>Servizio di preparazione, cottura, confezionamento dei pasti destinati agli utenti del servizio Socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra e lavaggio delle stoviglie del Centro servizi di Cembra Lisignago (TN) presso lo stesso, per un periodo di 4 anni</i>	55321000-6	P	287.088,00
2	<i>Servizio di trasporto e consegna dei pasti per gli utenti del servizio Socio-assistenziale della Comunità della Valle di Cembra – nella specie ai Centri servizi “Oasi” di Albiano e “Il Mughetto” di Cembra Lisignago e al domicilio degli utenti residenti nei Comuni compresi nel territorio della Comunità, per un periodo di 4 anni</i>	55320000-9	S	184.000,00
A) Importo totale in Euro soggetto a ribasso				471.088,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				471.088,00
C) importo in Euro dell’eventuale rinnovo per un periodo di un anno				117.772,00
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				0,00
C) + D) importo totale in € dell’eventuale rinnovo per un periodo di un anno				117.772,00
(A + B) + (C + D) importo complessivo in Euro per il periodo di 5 anni				588.860,00
E) importo dell’eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di 1 anno				117.772,00
F) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				0,00
E) + F) Importo totale in € dell’eventuale proroga tecnica (massimo 1 anno)				117.772,00
(A + B) + (C + D) + (E + F) Valore massimo stimato dell’appalto (per 6 anni)				706.632,00

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, che si intende al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge e non soggetto a ribasso, **è pari a zero**, come indicato nel provvedimento a contrarre e nel D.U.V.R.I. allegato al medesimo, non emergendo interferenze.

L’appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante e mediante partecipazione alla spesa da parte dell’utenza come da provvedimento a contrarre.

Ai sensi dell’art. 23, c. 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato essere complessivamente pari ad **Euro 344.958,90** sulla base della Tabella A, in calce al Capitolato speciale. La Comunità ha stimato detto importo per la durata contrattuale di quattro anni più uno di eventuale rinnovo tenendo conto del personale attualmente impiegato nel servizio in appalto (come descritto nella Tabella A citata), al loro livello, ai loro scatti di anzianità, al loro orario settimanale, nonché del valore annuo, considerando il CCNL del comparto pubblici esercizi per la prestazione principale ed il CCNL del comparto cooperative sociali per la prestazione secondaria del trasporto.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell’appalto è di **quattro anni**, decorrenti dal primo giorno successivo alla stipula del contratto, a fronte di un importo complessivo a base di gara pari ad Euro **471.088,00** (oneri della

sicurezza da rischi interferenziali pari a zero), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la **facoltà di rinnovare** il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a **un anno**, per un importo di **Euro 117.772,00** (oneri della sicurezza da rischi interferenziali pari a zero), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno sei mesi prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'**art. 27 della l.p. n. 2/2016: si rimanda all'art. 8, paragrafi 4 e 5 del Capitolato speciale** – parte amministrativa per le clausole di modifica e revisione dei prezzi espressamente disciplinate ex art. 27, c. 2, lett. a), l.p. n. 2/2016.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, c. 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. Si precisa che la stazione appaltante ha previsto una **durata massima della proroga tecnica pari ad un anno per un importo complessivo massimo di Euro 117.772,00** (oneri della sicurezza da rischi interferenziali pari a zero), al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

Ai fini dell'art. 6 c. 1 della l.p. n. 2/2016, **il valore massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 706.632,00** (oneri della sicurezza da rischi interferenziali pari a zero), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, c. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete–contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b) e c), ovvero da una sub–associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub–associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub–associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-*bis*, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti

devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito in parola è richiesto **con riferimento a ciascuna prestazione oggetto** del presente appalto (sia per la prestazione principale, sia per la prestazione secondaria) all'operatore economico che esegue la relativa prestazione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Dichiarazione, nella forma della referenza bancaria (fatti salvi eventuali altri mezzi di prova idonei), ai sensi dell'art. 83, c. 4, lett. b), del Codice, di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che attesti la qualità dei rapporti in atto con la società che ne fa richiesta (correttezza e puntualità nell'adempimento degli impegni assunti, assenza di passività con lo stesso istituto o con altri soggetti, a titolo indicativo e meramente orientativo).

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara:

- **per la prestazione principale di preparazione, cottura e confezionamento dei pasti e lavaggio delle stoviglie**, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un **importo complessivo di almeno Euro 211.990,00** al netto degli oneri fiscali. Per servizi analoghi si intendono servizi di ristorazione collettiva in strutture sia pubbliche che private (es. Residenze sanitarie assistenziali, Case di riposo, strutture ospedaliere, studentati, mense aziendali, universitarie e scolastiche di ogni ordine e grado);
- **per la prestazione secondaria di trasporto e consegna dei pasti**, servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un **importo complessivo di Euro 141.326,00** al netto degli oneri fiscali. Per servizi analoghi si intendono servizi di trasporto di almeno **10.000 pasti annui** a strutture sia pubbliche che private (es. privati, comunità mense, case di riposo, strutture ospedaliere).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- indicazione degli elementi identificativi per il reperimento delle informazioni o dei dati, in modo sufficientemente dettagliato per ricercare e acquisire d'ufficio quanto indicato.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme del/dei contratto/i di appalto e della/e fattura/e quietanzata/e dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o nei competenti ordini professionali di cui al **punto 7.1 lett. a**, sia relativamente alla prestazione principale sia con riferimento alla prestazione secondaria, deve essere posseduto da:

– nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

– nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito in parola relativo alla prestazione principale deve essere posseduto dalla mandataria, mentre il requisito relativo alla prestazione secondaria dal componente che intende eseguire la prestazione secondaria (ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire).

Il requisito relativo alla referenza bancarie, che attesta la qualità dei rapporti tra l'istituto di credito e l'operatore economico, richiesto al precedente punto **7.2 lett. b**, **deve essere soddisfatto dalla mandataria**.

Il requisito relativo all'esecuzione negli ultimi tre anni dei servizi analoghi, di cui al **punto 7.3**, deve essere posseduto:

– nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale cumulativamente dalla mandataria e dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

– nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito in parola relativo alla prestazione principale deve essere posseduto dalla mandataria, mentre il requisito dei servizi analoghi relativo alla prestazione secondaria dal componente che intende eseguire la prestazione secondaria (ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire).

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** (previsto sia relativamente alla prestazione principale sia con riferimento alla prestazione secondaria) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I **requisiti di capacità economica e finanziaria** (almeno una referenza bancaria – requisito richiesto al precedente punto **7.2, lett. b) nonché tecnica e professionale** (l'aver svolto negli ultimi tre anni dei servizi analoghi, di cui al punto **7.3, lett. c)**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono **responsabili in solido** nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di **dichiarazioni mendaci** si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, c. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, c. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Presidente di gara dispone che si richieda per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE

della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento (utilizzando, preferibilmente, il **modello allegato sub E al presente disciplinare**) **o del contratto di avvalimento**, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della l.p. n. 2/2016, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare.

Non è ammesso il subappalto della prestazione principale di preparazione, cottura, confezionamento dei pasti e lavaggio delle stoviglie. È ammesso il subappalto limitatamente all'attività secondaria di trasporto pasti, per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti mancante o irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, c. 3, della l.p. n. 2/2016, l'aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi la prestazione per la quale il subappalto è consentito deve indicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare, in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010 e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Ai sensi dell'art. 26, c. 6, della l.p. n. 2/2016, è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (comprensivo di rinnovo e di proroga tecnica) e precisamente di importo **pari ad Euro 14.132,64**, salvo quanto previsto all'art. 93, c. 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, c. 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, c. 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta

alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 c. 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, c. 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c. 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento alla Tesoreria della Comunità della Valle di Cembra, piazza S. Rocco n. 9, Cembra Lisignago, presso CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO Nord Est spa – Codice IBAN **IT54Y035990180000000133030**, indicando la causale “Garanzia provvisoria riferita alla procedura per l'affidamento del servizio di ristorazione per gli utenti del servizio Socio-assistenziale – **CIG 819077053A**”;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o **da intermediari finanziari** che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, c. 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, c. 9, del Codice agli schemi tipo di cui al d.m. 19 gennaio 2018 , n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie
- www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, ossia la **Comunità della Valle di Cembra**;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (G.U. n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 c. 9 e 104 c. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
- 4) **avere validità per 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta**, essendo prevista la nomina della Commissione tecnica;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) riportare l'autentica della sottoscrizione o, in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto sottoscrittore, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato F del presente disciplinare).

8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, c. 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte digitalmente** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p), del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, c. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, c. 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2, del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, c. 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, c. 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, c. 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile – e quindi è **causa di esclusione** – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **Euro 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 43 del 20 febbraio 2019, nonché pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Per l'effettuazione del pagamento si rimanda alle istruzioni disponibili all'indirizzo: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, c. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, c. 67, della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, il concorrente dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il sistema, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nella "Guida operativa" e nel presente disciplinare di gara,

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 21 APRILE 2020

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine perentorio sopra indicato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato nella Sezione III – Capitolo 4 della Guida operativa.

Ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett b), del d.lgs. 50/2016, scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Non è ammessa la presentazione di offerte con modalità diverse dall'utilizzo del sistema.

La procedura di gara oggetto del presente disciplinare è individuata a sistema con il numero indicato a pag. 1 del presente disciplinare.

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, inserimento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica e/o cancellazione dell'offerta) sono indicate alla Sezione III della Guida operativa.

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

Tutti i documenti indicati nel **paragrafo 15** devono essere caricati a sistema come **“Allegato amministrativo”** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida operativa”.

Tutti i documenti indicati nel **paragrafo 16** devono essere caricati a sistema come **“Allegato tecnico”** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida operativa”.

Tutti i documenti indicati nel **paragrafo 17** devono essere caricati a sistema come **“Allegato economico”** come indicato al paragrafo 1.1 – Capitolo 1 – Sezione III della “Guida operativa”.

Nella sezione **“Documentazione offerta”** è possibile caricare i documenti da allegare. La documentazione obbligatoria da allegare è visibile, con specificata la categoria e sottocategoria di appartenenza, all'interno della medesima schermata e può essere caricata a sistema mediante il tasto “aggiungere allegato firmato”. Selezionare la categoria e la sottocategoria del documento da allegare. Selezionato il file da allegare dal proprio PC, premere “Scegli file” e una volta selezionato il documento cliccare sul pulsante “OK”.

Una volta inserita tutta la documentazione richiesta cliccare sul pulsante “Salvare lotto”.

Si avverte che il sistema accetta solo documenti firmati digitalmente.

Per quanto concerne l'apposizione della firma digitale sulla documentazione in formato .pdf, si rinvia a quanto descritto nella Sezione VI della Guida operativa e a quanto riportato nelle FAQ (Frequently Asked Questions), sezione Firma Digitale, reperibili al link www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/FaQ.asp.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultimo caso deve essere caricata a sistema come ALLEGATO AMMINISTRATIVO copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative di cui al successivo punto 15.3.1 (All. A1-A2), nonché il DGUE (All. B), la Documentazione ulteriore da presentare da parte dell'aggiudicatario (All. C), il Modello per la presentazione dell'offerta tecnica (All. D), la dichiarazione dell'ausiliaria in merito all'avvalimento dei requisiti (All. E) e la dichiarazione relativa ai poteri del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria (All. F) potranno essere redatti sui

modelli predisposti e messi a disposizione all'interno dell'ambiente di gara sul sistema SAP–SRM e nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it, in corrispondenza della pagina relativa alla procedura di cui al presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'“Allegato amministrativo” di cui al par. 15 del presente disciplinare si applica l'art. 83, c. 9, del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificati ISO/EMAS.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, c. 4, del Codice per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, c. 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di **attestare l'esistenza di circostanze preesistenti**, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico **valgono le seguenti regole**:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un **congruo termine – non superiore a dieci giorni** – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di **inutile decorso del termine**, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, c. 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO AMMINISTRATIVO”

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere caricate a sistema, firmate digitalmente, nella categoria “ Allegato amministrativo”.

L“Allegato Amministrativo” contiene la domanda di partecipazione (punto 15.1), il DGUE (punto 15.2) e le dichiarazioni integrative (punto 15.3.1), nonché la documentazione a corredo (punto 15.3.2), in relazione alle diverse forme di partecipazione (punto 15.3.3).

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo (da assolvere secondo quanto sotto specificato) è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui agli allegati A1 (per le imprese singole, i raggruppamenti e consorzi ordinari, i GEIE) o A2 (per i raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi) al presente disciplinare di gara e **contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, c. 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

La domanda di partecipazione è soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di **Euro 16,00** a prescindere dalla dimensione del documento. È altresì soggetta ad imposta di bollo nella misura forfettaria di **Euro 16,00** l'eventuale fideiussione bancaria presentata a titolo di cauzione provvisoria.

L'imposta di bollo **sui documenti completamente smaterializzati** non può essere assolta in modo tradizionale con l'apposizione delle marche da bollo sul supporto cartaceo, ma deve essere assolta secondo una delle modalità descritte nei successivi punti:

1. applicando la marca da bollo sulla domanda stampata o sulla fideiussione bancaria, che dovrà poi essere scansionata, firmata digitalmente e caricata a sistema nella categoria "Allegato amministrativo";
2. riportando sulla domanda gli estremi della marca da bollo (giorno e ora di emissione e codice identificativo di 14 cifre) (si precisa che i modelli A1 e A2 sono già predisposti per l'indicazione dei dati richiesti);
3. attraverso il cd. bollo virtuale ex art. 15 del d.P.R. 642/1972: la presente modalità può essere utilizzata dalle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale di cui all'articolo 15 del d.P.R. 642/1972. Ai fini della documentazione da produrre in gara, il concorrente dovrà caricare a sistema una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore, riportante il numero dell'autorizzazione, classificandola nella categoria "Allegato amministrativo".

I documenti non in regola con le prescrizioni sopra esposte saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte prive della documentazione che attesta l'assolvimento dell'imposta nonché quelle comunicazioni ritenute anomale dalla stazione appaltante.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione su www.appalti.provincia.tn.it, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE, sottoscritto digitalmente dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 1, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, c. 7, del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4. originale firmato digitalmente o copia autentica informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 c. 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Non è richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, senza ulteriori indicazioni.

Si ricorda che – come stabilito al paragrafo 9 del presente disciplinare – il subappalto non è ammesso per la prestazione principale di preparazione–cottura–confezionamento pasti: l'eventuale indicazione nella presente parte del DGUE di prestazioni per le quali il subappalto non è ammesso non ha effetto alcuno e in sede di esecuzione non sarà autorizzato il subappalto delle prestazioni per le quali il subappalto non è ammesso a norma del paragrafo 9 del presente disciplinare.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A–B–C–D). Si ricorda che:

- fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, al d.l. n. 135/2018 convertito dalla legge n. 12/2019 e al d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, **ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, c. 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis), f-ter) del Codice** (cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare);
- a seguito delle modifiche apportate all'articolo 80, c. 5, lett. b) e all'art. 110 del Codice dal d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019, **le imprese sottoposte a fallimento non possono partecipare alle procedure di gara** e di conseguenza la precisazione contenuta nella Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della

Parte III del DGUE recante *“in caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici”* deve considerarsi come non apposta;

- a seguito delle modifiche apportate all’articolo 80, c. 5, lett. b) e all’art. 110 del Codice dal d.l. 32/2019 convertito dalla legge 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del DGUE relativa alle imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione così come indicato al punto 15.3.1 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**a**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui **par. 7.1** del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **par. 7.2** del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **par. 7.3** del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE, una volta compilato, deve essere salvato, trasformato in pdf, sottoscritto digitalmente come sotto indicato e caricato a sistema SAP-SRM:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, contestualmente alla domanda di partecipazione, rende le seguenti dichiarazioni, **sottoscritte digitalmente**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e i requisiti speciali previsti nel presente disciplinare;

Qualora sussistano situazioni astrattamente idonee a configurare i motivi di esclusione di cui all’art. 80, c. 5, lett. c), *c-bis*), *c-ter*), *c-quater*), *f-bis*) e *f-ter*) del Codice, il concorrente è tenuto altresì a fornire le seguenti informazioni.

- a) fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito;
 - b) indicare se ha adottato misure di autodisciplina ed in quest'ultimo caso indicare:
 - b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il danno;
 - b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza ecc) dei soggetti di cui all'art. 80, c. 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante – Comunità della Valle di Cembra – approvato con deliberazione dell'Organo esecutivo della Comunità n. 165 dd. 27.10.2014 e reperibile presso il sito internet www.comunita.valledicembra.tn.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, c. 2, del Codice, i **requisiti particolari per l'esecuzione** del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario.
7. accetta la clausola sociale di cui all'articolo 32, c. 4, e seguenti della l.p. 2/2016 e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione ad assumere l'intero personale già impiegato nell'esecuzione del servizio, così come indicato nella tabella A) allegata al Capitolato speciale di appalto (relativa sia al servizio di preparazione, confezionamento, sia al servizio di trasporto), **oppure ad assumere parzialmente il medesimo personale** in ragione delle innovazioni tecnologiche che intende utilizzare nell'esecuzione del contratto oppure della disponibilità di proprio personale dipendente che potrà essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività, impegnandosi altresì a fornire le relative giustificazioni in sede di verifica della congruità dell'offerta su richiesta del responsabile del procedimento;
8. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, c. 2, e 53, c. 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, c. 5, del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, c. 5, lett. a), del Codice;

11. attesta di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016, di cui all'ultimo paragrafo del presente disciplinare, resa disponibile anche sul sito www.appalti.provincia.tn.it, pure a mente del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.;

12. **per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 161, anche ai sensi del c. 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, oppure la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, oppure che siano stati ammessi al concordato preventivo:** fornisce, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, le informazioni e la documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 110 del Codice e dall'articolo 186-bis del r.d. n. 267 del 1942 (legge fallimentare);

13. **qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta, avvalendosi dei benefici previsti dall'art. 93, c. 7, del d. lgs. 50/2016:** di essere in possesso di una o più delle certificazioni previste dall'articolo 93, c. 7, del d.lgs. 50/2016, da indicare espressamente **oppure** di essere microimpresa, piccola o media impresa.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da **1** a **13**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente carica a sistema, sottoscritti digitalmente:

1. PASSOE di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, c. 8, del Codice (oltre alla dichiarazione attestante i poteri del soggetto che ha sottoscritto la fideiussione, in caso di garanzia fideiussoria);
3. **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del Codice:** copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 93, c. 7, del Codice che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
5. documentazione a comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo oppure, se del caso, dichiarazione attestante di non essere soggetto all'imposta di bollo specificando il pertinente riferimento normativo.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica informatica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica informatica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 c. 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- in caso di RTI costituendo: copia autentica informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. OFFERTA TECNICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO TECNICO”

L'“Allegato tecnico” contiene, a pena di non valutazione:

- a) il **MODELLO DI OFFERTA TECNICA, allegato sub D al presente disciplinare (Modello per la presentazione dell'offerta tecnica)**, disponibile nella piattaforma di gara SAP-SRM e sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it, debitamente compilato e firmato digitalmente, nel quale il concorrente indica le migliorie che si impegna ad offrire rispetto al Capitolato speciale d'appalto con riferimento ai parametri di valutazione non discrezionali (E.1, E.2, E.3) di cui al successivo par. 18.1;
- b) una dettagliata **RELAZIONE TECNICA** redatta su file formato A4, firmata digitalmente ed articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente ai parametri di valutazione discrezionali (E.4, E.5, E.6, E.7, E.8) di cui al successivo par. 18.1. La relazione, nel suo complesso, non dovrà superare le **30 pagine (oltre a copertina e indice, che non rientrano nel computo sopra indicato)**. Le pagine in eccesso non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA – DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA COME “ALLEGATO ECONOMICO”

L’“Allegato economico” contiene, **a pena di esclusione**, il documento di sintesi firmato digitalmente derivante dall’offerta economica predisposta a sistema SAP-SRM contenente i seguenti elementi:

- 1) **a pena di esclusione, il prezzo unitario offerto per le tre categorie di servizio** (ovvero: a. pasto per gli ospiti presso i Centri servizi di Cembra Lisignago e di Albiano; b. pasto per il servizio domiciliare; c. lavaggio delle stoviglie presso il Centro servizi di Cembra Lisignago). Non sono ammesse offerte in aumento con riferimento a ciascuna base d’asta, da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:
 - a. **Euro 9,50**: pasto per gli ospiti presso i Centri servizi di Cembra Lisignago e di Albiano;
 - b. **Euro 13,50**: pasto per il servizio domiciliare;
 - c. **Euro 11,00**: lavaggio delle stoviglie presso il Centro servizi di Cembra Lisignago (a giornata).
- 2) **a pena di esclusione**, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, c. 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- 3) **a pena di esclusione**, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, c. 10, del Codice.

Con riferimento ai punti 1), 2), 3), il sistema SAP–SRM consentirà di indicare fino a due cifre decimali mentre in caso di decimali inferiori a due il sistema considererà le cifre mancanti pari a zero. Con riferimento al punto 1), in automatico la piattaforma calcolerà l’importo complessivamente offerto – al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge – derivante dal prodotto tra il prezzo unitario offerto per tipologia di pasti e il numero di pasti stimato e tra il prezzo unitario del lavaggio stoviglie e il numero di giorni complessivamente stimati in relazione alla durata massima del contratto di sei anni (con proroga tecnica) ed altresì calcolerà il ribasso percentuale rispetto alla base d’asta.

Il numero complessivo dei pasti previsti su base annuale è indicato di seguito:

- a. **5.000** pasti per gli ospiti presso i Centri servizi di Cembra Lisignago e di Albiano;
- b. **5.000** pasti per il servizio domiciliare;
- c. **252** giornate di lavaggio delle stoviglie presso il Centro servizi di Cembra Lisignago.


Esclusivamente ai fini del calcolo automatico dell’importo offerto da parte della piattaforma di gara SAP–SRM, il numero complessivo dei pasti previsti e il numero di giorni all’anno di lavaggio stoviglie previsti in relazione alla durata massima del contratto di sei anni (con proroga tecnica) è indicato di seguito:

- a. **30.000** pasti per gli ospiti presso i Centri servizi di Cembra Lisignago e di Albiano;
- b. **30.000** pasti per il servizio domiciliare;
- c. **1.512** giornate di lavaggio delle stoviglie presso il Centro servizi di Cembra Lisignago.

L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E GENERAZIONE DEL DOCUMENTO DI SINTESI

Entro il “Termine di presentazione dell’offerta” il concorrente dovrà inserire a sistema SAP-SRM la propria offerta economica espressa in Euro e come sopra indicato, nel rispetto delle seguenti regole impostate a sistema:

- 1) Scegliere l’opzione “elaborare offerta” e ricercare l’appalto nella sezione “interr. attive appalti online” cliccando su “a evidenza pubblica”, se non già attivo (**se non appaiono risultati, attivare il tasto “cercare”, togliendo tutti i filtri**);
- 2) (**Nel caso non sia già stata creata l’offerta**) per creare e presentare l’offerta nei tempi indicati, cliccare sul numero della gara e, nella schermata successiva, sul tasto “creare offerta”. Cliccare **sull'icona**  “creare offerta su lotto” per accedere al dettaglio del lotto di gara (ATTENZIONE: se già creata, lo stato dell’offerta sarà “salvato”. Per accedere all’offerta cliccare sul numero della stessa e poi utilizzare il tasto “modificare offerta su lotto”);
- 3) a sistema, nella colonna “prezzo”, l’offerente deve inserire il prezzo unitario offerto al netto degli oneri di sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso (IVA esclusa), con le seguenti precisazioni:
 - a) utilizzare la virgola come separatore decimale;
 - b) sono ammesse dal sistema due cifre decimali;
- 4) a sistema l’offerente deve inoltre inserire negli appositi campi:
 - a. i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b. i costi per la manodopera;
- 5) è possibile “salvare il lotto” in qualsiasi momento della procedura di caricamento dei vari documenti di gara. È necessario, dopo aver salvato il lotto, cliccare su “modificare lotto” per inserire ulteriore documentazione o modificare la documentazione inserita;
- 6) creare, quindi, il documento di sintesi utilizzando l’apposito tasto “genera documento di sintesi offerta” **solamente dopo** aver inserito gli elementi economici indicati al punto 3 e tutta la documentazione obbligatoria richiesta negli allegati amministrativo e tecnico. Dopo aver firmato digitalmente il documento di sintesi, caricarlo sul sistema nella sezione “documentazione offerta” – “aggiungere allegato firmato” selezionando come categoria allegato “Allegato economico” e sottocategoria “Documento di sintesi offerta”. **Solamente una volta caricato anche il documento di sintesi sarà visibile il tasto “completare lotto”**;
- 7) (**Nel caso l’offerta complessiva sia pronta**) cliccare su “completare lotto”. Utilizzare il link “torna a lotti di gara”;
- 8) Cliccare infine su “**inviare**” per presentare definitivamente l’offerta.

Comportano l’esclusione dell’offerta:

- la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari offerti;
- la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la mancata indicazione dei costi della manodopera;
- la presentazione di offerte in aumento, con riferimento alle singole basi d’asta.

MODIFICA DI UN’OFFERTA GIÀ PRESENTATA

Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta, visualizzabile a sistema, è possibile modificare un’offerta già presentata; in tal caso si dovrà prima ritirare l’offerta (scegliendo, appunto, l’opzione “ritira offerta”) ed inviare a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella in precedenza presentata (modificando quella ritirata o cancellandola e inserendone una completamente nuova) facendo attenzione alla necessità di completare nuovamente il lotto (vedere per ulteriori dettagli il Capitolo 4 della Sezione III della “Guida operativa” allegato a sistema tra la documentazione di gara).

Nel caso in cui l’offerta non sia ancora stata presentata, e quindi appaia nello stato “salvato”, è possibile la modifica semplicemente utilizzando l'icona relativa “Modifica offerta su lotto”.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 16 e 17 della l.p. n. 2/2016 (e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16–50/Leg.)

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione tecnica.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 2 – Criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
E1	Incidenza percentuale del numero di automezzi a basso impatto ambientale	5			5	
E2	Offerta di verdura e frutta totalmente biologica (oltre a quella prevista come obbligatoria da Capitolato)	10				10
E3	Tipologia di derrate alimentari a filiera trentina ed a filiera interamente trentina, nel rispetto dei calendari proposti, compatibilmente con le effettive potenzialità/disponibilità del territorio trentino, che il concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti	10				10
E4	Proposta di menù composta da un primo piatto (piatto alternativo), un secondo piatto, verdura cruda,	20		20		

	verdura cotta o patate o purè e da frutta fresca o dessert					
E5	Proposta di verifica del processo produttivo e distributivo ed organizzazione del personale messo a disposizione per l'appalto	25		25		
E6	Piano di destinazione del cibo non somministrato	5		5		
E7	Iniziative di coinvolgimento di persone svantaggiate nella predisposizione del servizio in appalto	5		5		
E8	Azioni per il contenimento dei rifiuti proposte nei piani di gestione del ciclo di rifiuti e degli imballaggi	5		5		
Totale		85		60	5	20

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D"** della tabella, è attribuito un **coefficiente pari alla media dei coefficienti variabili da zero a uno (ovvero dei voti) attribuiti discrezionalmente** da parte di ciascun commissario della Commissione tecnica sulla base del sottostante schema:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE (VOTO)
non sviluppato/assente	voto = 0
poco significativo	0 < voto ≤ 0,2
scarso	0,2 < voto ≤ 0,4
mediocre	0,4 < voto ≤ 0,5
discreto	0,5 < voto ≤ 0,6
buono	0,6 < voto ≤ 0,7
molto buono	0,7 < voto ≤ 0,8
elevato	0,8 < voto ≤ 0,9
ottimo	0,9 < voto ≤ 1

I punti di ciascun elemento discrezionale (**E.4, E.5, E.6, E.7, E.8**) sono attribuiti secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * (C_i / C_{\max})$$

dove:

P_{\max} = punteggio massimo di ciascun parametro e subparametro di valutazione

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo

C_i = media dei voti espressi dai commissari, variabili tra 0 e 1, come da tabella sopra riportata

C_{\max} = valore massimo di C_i relativamente al parametro/subparametro di riferimento

Elemento E.4 – Proposta di menù (massimo 20 punti)

Il menù dovrà essere composto da un primo piatto (è previsto sempre un piatto alternativo, quale la pasta in bianco o il passato di verdura), un secondo piatto, verdura cruda, verdura cotta o patate o purè e da frutta fresca o dessert.

Dovranno essere proposti due menù: uno per il periodo autunno/inverno e uno per il periodo primavera/estate, su cinque giorni settimanali e su cinque settimane.

Saranno valutati dalla Commissione tecnica:

- La varietà degli alimenti proposti nell'arco della settimana e nell'arco delle cinque settimane;
- Il numero di alternative giornaliere di scelta dei pasti (superiore al minimo di Capitolato che è di un pasto alternativo al giorno);
- La rotazione degli alimenti;
- La proposta di piatti speciali per ricorrenze particolari e le modalità di presentazione del servizio (es. vademecum di benvenuto, giornate a tema ecc).

La descrizione della proposta dovrà essere di massimo 10 pagine, in formato A4.

Elemento E.5 – Proposta di verifica del processo produttivo e distributivo ed organizzazione del personale messo a disposizione per l'appalto (massimo 25 punti)

La Commissione tecnica valuterà le proposte di monitoraggi periodici sul processo produttivo e distributivo e l'organizzazione del personale; in particolare verranno considerati:

- la valutazione della customer satisfaction, attraverso la somministrazione di questionari di gradimento agli utenti (il concorrente dovrà allegare all'offerta un fac-simile del questionario ed indicare le modalità di somministrazione quali la periodicità, la distribuzione e raccolta, l'elaborazione dei dati, le azioni correttive di miglioramento del servizio);
- il Piano di igiene e sicurezza alimentare (il concorrente dovrà allegare all'offerta un fac-simile che presenti una check list dei controlli inerenti al processo produttivo e distributivo e descriverne l'utilizzo);
- le modalità attraverso le quali il concorrente intende procedere alla gestione operativa del gruppo di lavoro (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: piani ordinari di utilizzo del personale e gestione dei picchi di attività; gestione degli istituti delle ferie, delle malattie; gestione degli imprevisti, degli eventi calamitosi o comunque "bloccanti", altre modalità relative all'impiego del personale). Saranno considerate, altresì, le iniziative previste in materia di formazione del personale impiegato ulteriori a quelle obbligatorie per legge e da Capitolato.

La descrizione delle tre proposte dovrà essere di massimo 15 pagine, in formato A4.

Elemento E.6 – Piano di destinazione del cibo non somministrato (massimo 5 punti)

Verrà valutata la descrizione di due iniziative relative alla destinazione dei pasti, degli alimenti preparati in esubero rispetto all'effettivo fabbisogno giornaliero (es. la destinazione ad Enti benefici, al Banco alimentare etc).

La descrizione dovrà essere di massimo 2 pagine, in formato A4.

Elemento E.7 – Iniziative di coinvolgimento di persone svantaggiate nella predisposizione del servizio in appalto (massimo 5 punti)

Verrà valutata dalla Commissione tecnica la formulazione di un progetto specifico che evidenzii obiettivi e modalità operative specifiche per i singoli individui coinvolti.

La descrizione dovrà essere di massimo 2 pagine, in formato A4.

Elemento E.8 – Azioni per il contenimento dei rifiuti proposte nei piani di gestione del ciclo di rifiuti e degli imballaggi (massimo 5 punti)

Verrà valutata la descrizione di azioni che evidenzino obiettivi e modalità operative di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.

La descrizione dovrà essere di massimo 1 pagina, in formato A4.

All'elemento quantitativo **E.1 – Incidenza percentuale del numero di automezzi a basso impatto ambientale**, cui è assegnato un punteggio nella **colonna “Q”** della tabella (massimo 5 punti), è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dell'applicazione della seguente formula di interpolazione lineare:

$$P_i = 5 * (\%i / \%max)$$

Dove

P_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

$\%i$ = percentuale offerta dal concorrente i -esimo

$\%max$ = percentuale massima offerta

Costituiscono mezzi di trasporto a basso impatto ambientale i veicoli Euro 4 o superiori, ibridi, elettrici, metano, GPL.

Quanto agli **elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati dalla colonna “T” della tabella sopra riportata** (elemento E.2 – Offerta di verdura e frutta totalmente biologica (oltre a quella prevista come obbligatoria dal Capitolato speciale ed elemento E.3 – Tipologia di derrate alimentari a filiera trentina ed a filiera interamente trentina, nel rispetto dei calendari proposti, compatibilmente con le effettive potenzialità/disponibilità del territorio trentino, che il concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti), il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto. In particolare all'elemento E.2 verrà attribuito 1 punto per ogni prodotto offerto rispetto a quelli indicati, mentre all'elemento E.3 saranno attribuiti 2 punti per ogni prodotto offerto tra quelli individuati.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico oggetto di valutazione un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di cui al d.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16–50/Leg. (*Regolamento di attuazione dell'art. 17, c. 2, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 recante norme in materia di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera*):

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

dove:

V_i = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto in gara

α = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla stazione appaltante e **pari a 0,3**, essendo il peso dell'elemento prezzo inferiore o pari a 20/100.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio per ogni aspetto (tecnico ed economico) e per ogni elemento di valutazione (anche in sede di riparametrazione) dovrà essere **approssimato alla seconda cifra decimale** con arrotondamento all'unità superiore se la terza cifra decimale è ≥ 5 o all'unità inferiore se < 5 .

Terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (di cui alla tabella n. 2 del par. 18.1) dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore (di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n. 1)**:

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$
-------	---	---

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione **verranno sommati i punteggi tabellari relativi agli elementi E.2 ed E.3 (di cui alla tabella n. 2 del par. 18.1)**, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio/elemento di valutazione (E. 1, E. 4, E. 5, E. 6, E. 7, E. 8) nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La cd. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione tecnica procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (Il riparametrazione).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELL'ALLEGATO AMMINISTRATIVO – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **giovedì 22 aprile 2020, alle ore 9:00**, presso **l'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), sita a Trento (CAP 38122), in via Dogana n. 8, in SALA ASTE** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, secondo quanto il Presidente di gara comunicherà in seduta.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare con le seguenti precisazioni;

- a norma dell’art. 22 della l.p. 2/2016, l’esame della documentazione amministrativa non comprende le dichiarazioni attestanti l’insussistenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione dei concorrenti e delle imprese ausiliarie;
 - tali dichiarazioni saranno esaminate, per l’aggiudicatario e per i soggetti sorteggiati, in sede di verifiche successive all’aggiudicazione;
- b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte, disponendo le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, demandando al competente Servizio gli adempimenti di cui all’art. 29, c. 1, del Codice.

Le buste telematiche contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica, la cui integrità e segretezza sono garantite dal sistema SAP-SRM, saranno aperte secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

Ai sensi dell’art. 22, c. 6, della l.p. 2/2016, la stazione appaltante può verificare l’assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, c. 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE TECNICA

La Commissione tecnica è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 21, c. 5, della l.p. n. 2/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della commissione tecnica e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell’art. 29, c. 1, del Codice.

21. APERTURA DELL’“ALLEGATO TECNICO” E DELL’“ALLEGATO ECONOMICO” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni/esclusioni, il Presidente di gara, in seduta pubblica, procederà all’**apertura a sistema della busta concernente l’offerta tecnica** (“Allegato tecnico”) ed alla verifica dei documenti presentati e della regolarità della relativa sottoscrizione digitale.

In una o più sedute riservate la Commissione tecnica procederà all’esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione tecnica procederà alle riparametrazioni (prima e seconda) dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente di gara darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Presidente di gara procederà all'**apertura a sistema della busta contenente l'offerta economica** ("Allegato economico") e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al par. 18 e ss..

Il Presidente di gara procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, c. 3, del Codice (ove ricorrano i presupposti ivi indicati) e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare i costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016, il Presidente di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento che procederà secondo quanto indicato al successivo par. 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ai sensi dell'art. 76, c. 5, lett. b), del Codice, **sarà disposta l'esclusione per:**

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'"Allegato amministrativo" e/o nell'"Allegato tecnico";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, c. 3, lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, c. 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione tecnica o il Presidente di gara hanno ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, c. 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare il costo della manodopera esposto ai sensi dell'art. 95, c. 10, del Codice, il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

In ogni caso il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento richiede al concorrente la presentazione della documentazione idonea a giustificare la riduzione delle assunzioni dichiarata dal concorrente ai fini dell'applicazione della clausola sociale con la dichiarazione di cui al punto 7 del par. 15.3.1 del presente disciplinare di gara: la documentazione presentata è valutata dal soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento – il quale può richiedere anche ulteriori chiarimenti – al fine di accertarne la compatibilità con le previsioni degli atti di gara e con l'offerta presentata. **Si precisa che tale documentazione e la dichiarazione presentata dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta (par. 15.3.1, punto 7, del presente disciplinare di gara) costituiscono obbligo contrattuale.**

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Presidente di gara, ai sensi degli articoli 59, c. 3, lett. c), e 97, c. 5 e 6, del Codice, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 22, c. 7, della l.p. n. 2/2016, il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione – non soggetta ad approvazione alcuna – in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua anche in relazione ai costi esposti per la manodopera ai sensi dell'art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Il Presidente di gara, ai sensi dell'art. 22, c. 3, della l.p. 2/2016, procede in seduta pubblica a sorteggiare i partecipanti diversi dall'aggiudicatario – nella misura del **5%** – da sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione previsti dal presente disciplinare.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 22 della l.p. n. 2/2016, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto e sui soggetti sorteggiati. A tal fine, a norma dell'art. 22, c. 4, procede alle verifiche utilizzando le informazioni disponibili presso Banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria ai fini della stipulazione del contratto, indicando un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni.

Ai sensi dell'art. 95, c. 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d), del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo all'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della

garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche sullo stesso senza procedere al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ai sensi dell'art. 22, c. 5, lett. a), della l.p. 2/2016.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di esito negativo delle verifiche in capo ai soggetti sorteggiati, a norma dell'art. 22, c. 5, lett. a) e b), della l.p. 2/2016, la stazione appaltante non procede al ricalcolo della soglia di anomalia né ad una nuova determinazione dei punteggi, ferma restando la segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, c. 4-*bis* e 89, e dall'art. 92, c. 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, c. 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, c. 2 e 3, d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, c. 4, del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 25-*bis* della l.p. 2/2016 non potrà essere stipulato prima di **35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Con la stipula del contratto, la **Comunità della Valle di Cembra** nomina l'operatore economico aggiudicatario **Responsabile del trattamento dati**.

Ai fini della stipulazione del contratto, a seguito dell'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario deve dimostrare, producendo alla **Comunità della Valle di Cembra** la necessaria documentazione, l'adempimento dei seguenti obblighi previsti, in capo ai Responsabili del trattamento dei dati personali, dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679):

1. nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD O DPO) nei casi previsti dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679: la documentazione a comprova deve essere composta quanto meno dall'atto di designazione corredata dall'accettazione del designato e dal relativo *curriculum* da cui si ricavi il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37, c. 5, del Regolamento UE 2016/679;
2. attivazione di un registro delle attività di trattamento nei casi previsti dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere assicurato l'accesso da parte del RUP e/ o del DPO della **Comunità della Valle di Cembra** al registro stesso il quale provvede ad accertarne la corretta implementazione;
3. implementazione di un processo di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del considerando 83 e dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679: a comprova deve essere prodotta documentazione contenente l'analisi e valutazione dei rischi.

A norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, la dimostrazione entro il termine predetto da parte dell'operatore economico di adesione ad un codice di condotta approvato di cui all'art. 40 del Regolamento UE 2016/679 o ad un meccanismo di certificazione approvato di cui all'art. 42 del medesimo Regolamento UE 2016/679 soddisfa la dimostrazione dell'assolvimento degli adempimenti sopraindicati.

Decorso il termine sopra indicato senza che l'operatore economico abbia prodotto la documentazione atta a dimostrare l'adempimento degli obblighi sopra indicati e nel caso di esito negativo della valutazione condotta dall'Amministrazione (previa diffida all'operatore economico

aggiudicatario ad adottare le necessarie azioni correttive e conseguente assegnazione di un breve termine non superiore a 10 giorni per adempiere), l'Amministrazione – stante l'impossibilità di procedere alla stipula del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario – procede all'**annullamento** della disposta aggiudicazione con **incameramento della cauzione provvisoria** e con conseguente facoltà di aggiudicazione all'operatore economico risultato secondo in graduatoria.

Non si procede all'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipula del contratto se non in esito all'integrale adempimento degli obblighi sopra indicati in quanto è precluso all'operatore economico trattare dati di cui è titolare la **Comunità della Valle di Cembra** senza la nomina a Responsabile del trattamento.

Laddove l'operatore economico aggiudicatario abbia prodotto regolare dichiarazione di subappalto in sede di gara (nel contesto del DGUE di cui al punto 15.2 del presente disciplinare) l'istanza di autorizzazione al subappalto in sede di esecuzione del contratto deve essere accompagnata dalla documentazione atta a dimostrare che i subappaltatori (laddove l'operatore economico intende nominarli sub responsabili del trattamento dati) hanno adempiuto agli obblighi di cui ai punti 1, 2 e 3 o hanno aderito a un codice di condotta o a un meccanismo di certificazione secondo quanto sopra specificato: in difetto l'autorizzazione al subappalto è negata. Rimane fermo che, in ogni caso, la nomina di sub responsabili del trattamento dati da parte del responsabile del trattamento – a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 – può avvenire solo in esito a specifica autorizzazione della **Comunità della valle di Cembra** che viene negata laddove il responsabile del trattamento non dimostri che i soggetti che intende nominare quali sub responsabili hanno adempiuto i medesimi obblighi.

Nel caso di avvio anticipato all'esecuzione del contratto d'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8, del d.lgs. n. 50/2016, la **Comunità della Valle di Cembra** provvede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati contestualmente all'avvio anticipato dell'esecuzione.

La stipula del contratto di appalto avrà luogo **entro 60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, c. 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante", ai sensi dell'art. 32, c. 14, del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, c. 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, c. 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari ad **Euro 6.000,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi 26, c. 10, l.p. n. 2/2016, l'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,

prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, c. 3, lett. c-bis), del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

1. Si rinvia agli artt. 18 (Tutela dei lavoratori), 19 (Condizioni economico–normative da applicare al personale impiegato nell'appalto), 20 (Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto) e 21 (Clausola sociale – lavoratori svantaggiati) di cui al Capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa e agli artt. 2 (Organizzazione del servizio), 3 (Caratteristiche merceologiche delle derrate alimentari) e 5 (Norme relative al menù) di cui al Capitolato speciale d'appalto – parte tecnica

2. L'appaltatore, ad avvenuta aggiudicazione, **dovrà utilizzare un centro di cottura e confezionamento pasti ubicato ad una distanza** tale da garantire che il pasto recapitato al Centro servizi sito in Lisignago abbia una percorrenza fra la partenza dal centro cottura e l'arrivo al medesimo Centro servizi di massimo **40 minuti**. Sarà, inoltre, onere dell'appaltatore trasmettere alla Comunità copia del contratto di locazione dell'immobile per la durata dell'appalto o altro titolo idoneo che dimostri la disponibilità dei locali adibiti a centro di cottura-confezionamento pasti. **L'appaltatore s'impegna a costituire anche un secondo centro di cottura e confezionamento pasti**, al fine di assicurare le prestazioni previste nel presente capitolato, in caso di disfunzione del primo centro. Il secondo centro dovrà essere ubicato **ad una distanza** tale da garantire che il pasto recapitato al Centro servizi sito in Lisignago abbia una percorrenza fra la partenza dal centro cottura e l'arrivo al Centro servizi medesimo di massimo **60 minuti**.

3. Inoltre, ai sensi del **Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione ambientale** della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 27 dd. 20.01.2017, in un **rapporto semestrale** l'aggiudicatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:20071), e dovrà dichiarare inoltre la **quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati** nel corso del periodo **e le misure intraprese per ridurre tali quantità**.

4. Altresì, l'aggiudicatario dovrà utilizzare, nella fase di somministrazione e consumo pasti, **posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili** e solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. In tal caso potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. L'aggiudicatario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.

5. Infine, **l'aggiudicatario deve garantire al proprio personale** che, nell'ambito delle **attività di formazione** previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche: a) alimentazione e salute; b) caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione (ad es. prodotti a marchio "Qualità Trentino"); c) stagionalità degli alimenti; d) corretta gestione dei rifiuti; e) uso dei detersivi a basso impatto ambientale; f) energia, trasporti e mense.

In caso di mancato rispetto delle richiamate condizioni particolari di esecuzione, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (par. 15.3.1, punti 4 e 6), la stazione appaltante **non procederà alla stipula** del contratto.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trento, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento dell'Unione europea n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento"), in aggiunta al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 – 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), domiciliato per la carica in 38122 Trento, alla piazza Dante n. 15, tel 0461/494697, fax 0461/494603, posta elettronica direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC), i cui dati di contatto sono: via Dogana n. 8 – 38122 Trento, tel 0461/496444, fax 0461/496422, posta elettronica serv.appalti@provincia.tn.it, pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il **soggetto designato per il riscontro** all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito indicati.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD/DPO) sono: via Mantova n. 67 – 38122 Trento, fax 0461/499277, posta elettronica idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE").

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono stati raccolti presso terzi e, in particolare, da registri, elenchi e banche dati detenuti da Amministrazioni pubbliche e presso l'interessato.

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:

- dati personali diversi da particolari categorie di dati (cd. dati comuni, ossia i dati identificativi o che rendono identificabili: nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi);
- dati personali relativi a condanne penali e reati (cd. dati giudiziari, derivanti tra l'altro da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede che possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito si riportano le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge o di regolamento che ne consente il

trattamento): esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per espletare, in funzione di stazione appaltante le procedure di gara di lavori, servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26, recante la Legge provinciale sui lavori pubblici, e Relativo regolamento di attuazione; l.p. 19 luglio 1990, n. 23, e relativo Regolamento di attuazione. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse, in quanto obbligo legale; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì che il relativo trattamento è necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante, come sopra descritto ed individuato, tra il resto, dall'art. 2-sexies, c. 2, lett. a), del d.lgs. 196/2003, quale è l'interesse della pubblica amministrazione ad assumere commesse pubbliche con soggetti in possesso di determinate qualità morali, in particolare così come individuato dall'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016. Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, il consenso al trattamento di tali dati personali non è pertanto necessario.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Appalti dell'APAC e, in particolare, dal Preposto al trattamento (Dirigente), appositamente nominato, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. A tale scopo, si comunica che la procedura di gara è svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma SAP-SRM, rispetto alla quale il gestore del sistema, Trentino Digitale spa, è stato appunto nominato Responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara; interessati al procedimento che propongono istanza di accesso; soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti alla procedura di gara, per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente punto 3. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. I dati saranno altresì comunicati alle seguenti categorie di destinatari nell'eventualità in cui si verifichi la relativa fattispecie: Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; Guardia di Finanza; Collegio degli Ispettori, per l'adempimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa citata al precedente paragrafo 3. I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in

materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, il periodo di conservazione dei dati personali raccolti in occasione delle procedure di gara è illimitato, come da massimario di scarto approvato dalla competente Soprintendenza per i Beni culturali con determina n. 235 dd. 10.04.2019.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: chiedere l'accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15); qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16); se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18). Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora lo richieda, il Titolare comunicherà tali destinatari. In ogni momento, inoltre, l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79).

IL DIRIGENTE

– dott. Paolo Fontana –

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati: c.s.

RP / LZB – SF